

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

Approvato con deliberazione di Consiglio N. 2 del 28/03/2017

GENERALITÀ

Con Decreto del Ministro LL.PP. del 21/06/2000 furono enunciate le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dalla L. 109/94 e sue successive modificazioni all'art. 14 c. 11. L'art. 128 del Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 (Codice dei Contratti relativi ai lavori pubblici) e l'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e dal Decreto legislativo n°50/2016 all'art.21, dispongono tra l'altro quanto segue. L'attività di realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al bilancio di previsione. Il legislatore ha previsto che tutte le amministrazioni aggiudicatrici debbano programmare le attività connesse con la realizzazione di un'opera pubblica, considerandone attentamente i costi, i tempi di realizzazione e gli obiettivi da raggiungere. Si richiede, dunque, di disciplinare tutte le fasi di svolgimento di un lavoro pubblico, a partire dall'esigenza che ha indotto l'amministrazione a concepirlo, passando attraverso le fasi di progettazione, appalto, collaudo e fruibilità dell'opera. Il programma triennale ha tra gli scopi principali quello di individuare e quantificare i bisogni di opere ed infrastrutture da porre a servizio delle esigenze di una determinata collettività. E' palese che la normativa nazionale sui LL.PP. deve calarsi nella realtà di un Ente quale il Consorzio di Bonifica Nord OVEST che, a differenza della maggior parte di amministrazioni appaltanti, non ha disponibilità finanziarie proprie da destinare alle opere pubbliche, dovendo far riferimento quasi esclusivamente a finanziamenti Statali. La stessa "valutazione delle priorità", richiesta dal legislatore e finalizzata a selezionare in un cronoprogramma gli interventi prescelti, manifesta per i Consorzi di Bonifica dei vincoli notevoli, costituiti dalle tipologie di finanziamento attualmente disponibili, che sono il Masterplan ABRUZZO ed il Bando PSRN misura 4.3. La successiva fase prevista è quella di messa a punto dei criteri di valutazione delle priorità, mirante a specificare, nella lista delle "esigenze", uno scadenziario temporale congruente con le disponibilità finanziarie di cui si ha certezza. Le "esigenze" possono essere soddisfatte: a) con nuove opere o infrastrutture.

ASPETTI GENERALI

Il Consorzio è un Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell'art. 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del C.C.

L'origine dell'Istituto Consortile ha carattere privatistico e volontario; eccezionalmente può essere costituito d'ufficio, quando, constatata la mancanza di iniziativa privata, si riconosca la necessità e l'urgenza di provvedere alla bonifica di un dato comprensorio.

I primi Consorzi sono nati per iniziativa privata al fine di gestire in comune e potenziare attività di interesse collettivo.

Più particolarmente l'art. 657 c.c. del 1865 stabilisce: "coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua o nella bonificazione o nel prosciugamento dei terreni, possono riunirsi in Consorzi, al fine di provvedere all'esercizio, alla conservazione e alla difesa dei loro diritti".

Ogni Consorzio deve dotarsi di un regolamento deliberato dalla maggioranza dei soci, calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua; deve inoltre risultare da atto scritto, e deve risultare l'adesione degli interessati.

La natura privatistica del Consorzio, si deve essenzialmente al sistema vigente all'epoca, che riconosceva come pubbliche le opere eseguite su fiumi e torrenti (art. 427), mentre considerava d'interesse privato le restanti, la cui realizzazione era prevista ad esclusiva cura e spesa dei proprietari interessati.

Dalla stessa legislazione si evince che le finalità perseguite dall'Istituto Consorziale, riguardavano la regolazione idraulica, sia come difesa che come utilizzo dell'acqua.

Particolare attenzione ai problemi dell'irrigazione, fu dedicata dalla legislazione successiva al 1865, che oltre a favorire la nascita di numerosi Consorzi d'irrigazione a carattere privato, riconobbe, con l'emanazione di numerose leggi, l'esistenza di un interesse generale nel settore delle acque (da quella del 29 maggio 1873 al R.D. 13 agosto 1926 n. 1907). La conseguenza di quanto detto, fu la partecipazione finanziaria dello Stato nell'esecuzione delle opere, e l'attribuzione di particolari poteri impositivi ai Consorzi.

Ai Consorzi volontari e privatistici, se ne aggiunsero altri coattivi, privati d'interesse pubblico (Consorzi di miglioramento fondiario) e dotati di personalità giuridica pubblica (Consorzi di Bonifica).

Furono mantenuti i Consorzi volontari previsti dall'art. 918 del c.c., che nascono per l'adesione volontaria tra proprietari di fondi vicini che vogliano riunire ed usare in comune le acque defluite dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

L'evoluzione successiva, per effetto della quale il legislatore conferisce personalità giuridica pubblica ad alcune figure consortili aventi anche funzioni di gestori degli impianti irrigui, coincide con l'innovazione introdotta per le opere d'irrigazione che, se realizzate nell'ambito di un comprensorio di bonifica, potevano considerarsi pubbliche.

Ancora una volta emerge l'influenza dell'interesse pubblico generale delle opere sulla funzione e sulla struttura dell'Istituto Consortile, che assume così natura pubblica in ragione dell'attività svolta e delle finalità perseguite.

A tal proposito, con R.D. n. 215 del 13/02/1933, il legislatore conferisce natura pubblica agli istituti denominati Consorzi di Bonifica, ai quali si affida formalmente il compito fondamentale di provvedere all'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche di bonifica, comprese quelle inerenti l'irrigazione. Con il citato decreto, inoltre, si introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime giuridico unitario per quell'insieme di interventi definiti "bonifica integrale", comprendente tutte quelle opere di miglioramento fondiario, quali le sistemazioni idrauliche e l'utilizzazione a fini irrigui delle acque, a tutela e valorizzazione del territorio.

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO CONSORTILE

Il Consorzio di Bonifica OVEST ha una superficie consortile soggetta a contribuzione che coincide con l'alveo dell'ex lago Fucino; esso si approvvigiona interamente dalle acque derivate da falda profonda, a mezzo di pozzi ubicati alle pendici dei massicci cartonatici che circondano il Fucino.

IL RETICOLO IDROGRAFICO

Il compito istituzionale primario del Consorzio di Bonifica è lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria, esercizio, e la tutela e vigilanza del reticolo idrografico in gestione. Un'attività fondamentale quest'ultima necessaria per assicurare un ordinato assetto del territorio senza la quale le condizioni diventerebbero assai critiche con rischi idraulici elevati. La periodica manutenzione è di fondamentale importanza per migliorare il deflusso dei corsi d'acqua, per verificare lo stato di conservazione delle opere ed individuare le situazioni che necessitano di interventi di ripristino, per controllare e presidiare il territorio. Operare in questa maniera, ovvero a cicli programmati, assicura alle opere lunga durata e costante efficienza nonché un costo più limitato per gli interventi di ripristino; pertanto la manutenzione periodica ad un'opera ne assicura funzionalità ed economia di esercizio. Per manutenzione ordinaria

s'intendono tutte quelle attività, previste nel programma annuale di sfalcio e trinciatura rasoterra delle sezioni di deflusso, alveo, sponde, pertinenze idrauliche, argini e camminamenti, nonché la rimozione del materiale depositato sul fondo di canali e fossi. A tali lavorazioni si devono aggiungere tutti gli interventi atti a garantire l'efficienza degli delle paratoie presenti sul territorio.

Le attività di cui sopra sono eseguite direttamente con mezzi del Consorzio e dagli operai stagionali .

LA RETE IRRIGUA

L'impianto irrigui realizzati e gestiti dal Consorzio sono L'impianto irriguo di Ortucchio e serve una superficie totale catastale di circa 600 ettari e l'impianto irriguo del Comprensorio di Avezzano Celano che serve una superficie totale di circa 1100 ettari.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2017/2019

Come sintetizzato nelle schede che seguono le opere in programma mirano in primis ad beneficiare delle programmazioni MASTERPLAN ABRUZZO e PSRN misura 4.3 per avviare l'infrastrutturazione irrigua del fucino con l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva europea 2060 che impone interventi di razionalizzazione e risparmio della risorsa acqua.

Nell'ambito Masterplan ABRUZZO il Consorzio di Bonifica Ovest con Deliberazione della G.R. n°402/2016 e stata individuata congiuntamente all'ARAP soggetto attuatore dell'intervento realizzazione rete irrigua in pressione dell'intera piana del fucino , ad oggi è in fase di definizione la CONVENZIONE "Esecutiva" Che dovrà essere sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo il Consorzio di Bonifica Ovest e L'ARAP.

Mentre per la programmazione del PSRN l'amministrazione ha in animo entro il 30/06/2017 avanzare richiesta di domanda di contributo per la realizzazione di : **COMPLETAMENTO** funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano Celano, con nuove

infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici. Pertanto trattandosi di strumenti dinamici si è nella consapevolezza che la Programmazione triennale anno 2017/2019 sarà oggetto di variazione nel corso dell'anno.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA OVEST *Bacino Liri-Garigliano*

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	300.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	300.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00

Il responsabile del programma
 (MAURO) CONTESTABILE

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA OVEST Bacino Liri-Garigliano
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1					07	A01/01	Manutenzione straordinaria strade fucensi	0,00	150.000	0,00	N	0,00	02
							Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio AVEZZANO-CELANO, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici.	0,00		5ML	N	0,00	02
2					08	A04/13	REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA A PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO.	0,00	150.000	0,00	N	0,00	02
3					01	A04/13		0,00	300.000	5ML			
TOTALE													

Il responsabile del programma
(MAURO CONTESTABILE)

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.